



ATTO N. 1245

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 568 del 10/06/2013)

**“RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012”**



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 17/06/2013*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 18/06/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 568 DEL 10/06/2013

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012"

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Fabrizio Felice Bracco avente ad oggetto: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Vista la nota del Comitato legislativo n. prot 62297 del 03/05/2013 con cui è stato espresso parere favorevole al disegno di legge testé menzionato;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 402 dell'8/5/2013 avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012 – preadozione"

Acquisita la relazione al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 del Collegio dei revisori;

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabrizio Felice Bracco di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012"

RELAZIONE

Il rendiconto generale, predisposto sulla base dei risultati dell'intera attività amministrativa realizzata nell'anno di riferimento, rappresenta l'ultimo atto del processo iniziato in sede di programmazione; tale documento è stato predisposto sulla base della L.R. n.13/2000 recante la "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria.

Il rendiconto generale si compone del conto del bilancio, del conto del patrimonio ed del conto economico.

Il conto del bilancio rappresenta il documento che, con riferimento al bilancio annuale di previsione, riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese avvenute nell'anno; attraverso esso, viene data dimostrazione, secondo le regole della contabilità finanziaria, del rispetto della gestione autorizzatoria delle previsioni del bilancio annuale del quale ricalca la medesima struttura; nel dettaglio, il conto del bilancio espone analiticamente per ogni entrata e ogni spesa:

- le operazioni di gestione per le quali si è completato nell'esercizio il sottostante ciclo finanziario;
- le operazioni di gestione dei residui rivenienti da cicli finanziari avviati e non conclusi in esercizi precedenti;
- i movimenti di cassa;
- i residui esistenti a fine gestione, sia sorti dalla gestione degli stanziamenti di competenza dell'anno che provenienti dagli esercizi precedenti;
- le variazioni intervenute rispetto alle previsioni, evidenziando le eventuali maggiori o minori entrate e le maggiori o minori spese, nonché le variazioni della consistenza dei residui.

Il conto del bilancio si completa con la dimostrazione del risultato di amministrazione, saldo contabile che fornisce una rappresentazione sintetica degli effetti della gestione finanziaria.

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, mentre nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi di esercizio individuati apportando ai dati finanziari esposti nel conto del bilancio i necessari correttivi al fine di comporre la dimensione non numeraria del risultato economico.

Per quanto riguarda la procedura di formazione del rendiconto e in relazione al vigente quadro normativo, si evidenzia che l'art. 89 stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale il rendiconto generale corredato oltre che del relativo disegno di legge, dai seguenti allegati:


- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'art. 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- c) i rendiconti degli enti di cui all'art. 52.

Con deliberazione di giunta regionale n. 402 dell'8/5/2013 avente ad oggetto "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012 – preadozione" è stato preadottato il rendiconto 2012. Il provvedimento in parola, corredato da tutti i suoi allegati, è stato trasmesso al Collegio dei revisori ai fini del rilascio della relativa relazione.

Con nota prot. n 2587 del 31/05/2013 il Collegio dei revisori ha inviato alla Presidenza della Giunta regionale la relazione che si allega al presente disegno di legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012"



Art. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi del Titolo V della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche ed integrazioni è approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Art. 2
(Entrate di competenza del conto del bilancio 2012)


1. Le entrate di competenza tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate extratributarie, da alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2012, ammontano a complessivi € 2.962.019.350,54, di cui rimosse € 2.386.961.782,07 e rimaste da riscuotere € 575.057.568,47.

Art. 3
(Spese di competenza del conto del bilancio 2012)

1. Le spese di competenza correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2012 ammontano a complessivi €

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3.040.261.492,30, di cui pagate
2.555.233.437,29 e rimaste da pagare €
485.028.055,01.

**Art. 4**

*(Residui attivi e passivi di competenza accertati
alla chiusura dell'esercizio 2012)*

1. I residui attivi e passivi formati nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate € 575.057.568,47;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate € 485.028.055,01.

Art. 5

*(Residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti
accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario
2012)*

1. La gestione dei residui attivi degli esercizi 2011 e precedenti, durante l'anno 2012, presenta i seguenti risultati finali:

a) consistenza al 1° gennaio 2012

€

1.491.536.275,62;

b) accertamento nel 2012 di maggiori residui attivi €

7.295.135,76.

2. L'importo complessivo dei risultati finali di cui al comma 1, ammontante a € 1.498.831.411,38, è così articolato:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- a) riscossi durante l'anno 2012
€
514.471.570,69;
- b) eliminati per insussistenza
€
2.710.400,83;
- c) rimasti da riscuotere al 31 dicembre
2012 €
981.649.439,86.

Art. 6


(Residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012)

1. La gestione dei residui passivi degli esercizi 2011 e precedenti, durante l'anno 2012, presenta come risultato finale una consistenza al 1° gennaio 2012 di € 1.477.750.232,32, di cui:

- a) pagati durante l'anno 2012
€
511.576.825,16;
- b) eliminati per insussistenza o
prescrizione €
27.350.585,33;
- c) eliminati per perenzione
€ 4.982.166,32;
- d) rimasti da pagare al 31 dicembre
2012 €
933.840.655,51.

Art. 7

(Situazione amministrativa)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è determinato nell'importo di € 297.548.898,05, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio €
217.518.021,88;

b) residui attivi per un totale di €
1.556.707.008,33, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2012 €
575.057.568,47;

2) degli esercizi 2011 e precedenti €
981.649.439,86;

c) residui passivi per un totale di €1.418.868.710,52, di cui:

1) della competenza dell'esercizio 2012 €
485.028.055,01;

2) degli esercizi 2011 e precedenti € 933.840.655,51;

d) saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 ammontante ad € 355.356.319,69, determinato come somma algebrica delle lettere a), b) e c);


e) somme da riscrivere alla competenza dell'esercizio 2013 a norma dell'articolo 82 della l.r. 13/2000, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata,
€ 652.905.217,74;

f) quote di fondi speciali dell'anno 2012, da utilizzare nell'esercizio 2013, ai sensi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 29 della l.r. 13/2000,
€ 0,00;

g) disavanzo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2012 € 297.548.898,05,
determinato come somma algebrica delle
lettere d), e) ed f).



Art. 8
(Conto di tesoreria)

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio
finanziario 2012 presenta i seguenti dati finali:

a) fondo di cassa al 1° gennaio 2012
€
382.894.931,57;

b) riscossioni per un totale di €
2.901.433.352,76, di cui:

1) in conto competenza
€
2.386.961.782,07;

2) in conto residui attivi
€
514.471.570,69;

c) pagamenti per un totale di €
3.066.810.262,45, di cui:

1) in conto competenza
€
2.555.233.437,29;

2) in conto residui passivi
€
511.576.825,16;

d) fondo di cassa al 31 dicembre 2012
€
217.518.021,88.

segue atto n. 568 del 10/6/13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**Art. 9
(Conto del patrimonio)**

1. È approvato il conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2012, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:



a) attività:

1) immobilizzazioni	€
533.583.244,37	
2) attivo circolante	€
1.786.512.601,31	
totale attività	€
2.320.095.845,68	

b) passività:

1) patrimonio netto	€
868.276.803,35	
2) debiti	€
1.449.289.029,11	
3) ratei e risconti	€
2.530.013,22	
totale passività	€
2.320.095.845,68	

**Art. 10
(Conto economico)**

1. È approvato il conto economico per l'esercizio finanziario 2012, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

a) proventi della gestione	€
1.867.366.088,84	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) costi della gestione €
1.921.577.222,70

risultato della gestione (a-b) €
(54.211.133,86)

c) proventi da contributi e trasferimenti €
353.918.863,33

d) costi della gestione vincolata €
377.543.836,36


risultato della gestione vincolata (c-d) €
(23.624.973,03)

risultato della gestione operativa (a-b)+(c-d) €
(77.836.106,89)

e) proventi ed oneri finanziari €
(25.634.135,57)

f) proventi ed oneri straordinari €
24.235.892,99

risultato economico dell'esercizio
(a-b)+(c-d)+e+f €
(79.234.349,47)



Art. 11
(Allegati)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84, comma 3, della l.r. 13/2000 al rendiconto generale della Regione Umbria, sono allegati:

a) la relazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 88 della l.r. 13/2000 (Allegato Q);

b) il rendiconto degli enti di cui all'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle Appendici da R1 a R3, di seguito indicate:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Appendice R1 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) – esercizio 2011;
- Appendice R2 – Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria (ATER Umbria) – esercizio 2011;
- Appendice R3 – Agenzia di promozione turistica dell'Umbria (A.P.T.) – Conto della gestione al 27.7.2012;



c) i bilanci di esercizio delle società a partecipazione finanziaria della Regione, di cui all'articolo 52, comma 5, della l.r. 13/2000 (Allegato R) i cui dati riassuntivi sono esposti nelle appendici RA1 a RA4 di seguito indicate:

- RA1) Caseificio Sociale di Colfiorito Società Cooperativa Agricola – esercizio 2011
- RA2) C.A.M.A.U.L. - Cooperativa Agricola Montana Alta Umbria Latte in Fossato di Vico – esercizio 2011
- RA3) Oleificio Sociale Foligno Società Cooperativa Agricola s. c. a. a r.l. – esercizio 2011
- RA4) Cooperativa di sperimentazione territoriale per lo sviluppo sostenibile Società Cooperativa Agricola in Passignano sul Trasimeno – esercizio 2011

d) Il prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide, previsto dall'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art.2, comma 1, del DM MEF 23 dicembre 2009 n. 38666 (Allegato S).

e) la relazione del Collegio dei revisori (Allegato T)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Nota all'art. 1:

— La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11),

è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14),

16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.),

9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32),

26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.) e

19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57)

Nota all'art. 7, comma 1, lett. e) ed f):

— Il testo degli artt. 29 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:

«Art. 29

(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano

approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento

degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle allegate,

la legge finanziaria regionale indica, distintamente per

la parte corrente e per la parte in conto capitale, l'oggetto di

ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate

alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione

di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.


5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.

Art. 82

(Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 67 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Salvo quanto disposto dal comma 5, tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

norma dell'articolo 59 entro il termine dell'esercizio, costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale. Trascorso tale termine non si fa più luogo alla conservazione delle predette somme nel conto dei residui, il relativo debito, qualora richiesto dai creditori, potrà essere iscritto nei successivi bilanci ai fini del pagamento. La legge regionale può disporre la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti.

4. Possono tuttavia essere mantenute, nel conto dei residui, nel solo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, le somme relative a spese in conto capitale.

5. Alla conservazione del conto dei residui delle somme di cui al comma 3, provvede la Giunta regionale con deliberazione da adottare, entro il 31 gennaio successivo al termine dell'esercizio e da comunicare al Consiglio regionale, entro dieci giorni.

6. Le somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata, non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono reiscritte nel bilancio dell'esercizio successivo per le medesime finalità.»

Note all'art. 11:

— Il testo degli artt. 52, commi 4 e 5, 84, comma 3, e 88 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 1), è il seguente:



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

«Art. 52

(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

Omissis.

4. I rendiconti degli enti, aziende, organismi e istituti, dipendenti dalla Regione, sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno dalla Giunta regionale, comunicati al Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 85, 86 e 87.

5. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 84

(Definizione e contenuti)

Omissis.

3. Al rendiconto generale sono allegati:


- a) la relazione della Giunta regionale di cui all'articolo 88;
- b) la relazione del Collegio dei revisori;
- c) le relazioni relative ai controlli previsti dall'articolo 47, comma 3, dello Statuto;
- d) i rendiconti degli enti di cui all'articolo 52.

Art. 88

(Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.».

— La legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, recante "Istituzione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.)" (pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29), è stata abrogata con legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 recante Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36).

— La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante "Legislazione turistica regionale" (pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10) e 23 marzo 2012, n. 4 (pubblicata nel B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13).


— La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 16 luglio 2001, n. 17 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36) e 31 ottobre 2007, n. 29 (in B.U.R. 7 novembre 2007, n. 48).

— Il testo dell'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 è il seguente:

"Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE."


— Il testo del art.2, comma 1, del DM MEF 23 dicembre 2009 n. 38666 è il seguente:

"Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide."





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012"

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.


Perugia, li 05/06/13

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Associazionismo culturale. Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie. Rapporti con il Consiglio regionale"

OGGETTO: Disegno di legge: "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2012"

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 06/06/2013

Assessore Fabrizio Felice Bracco

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 14 GIU. 2013
Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 563 del 10/6/13